

IDENTIFICAZIONE PERSONALE: COME OPERARE TRA REGOLE E FALSO DOCUMENTALE

di Raoul De Michelis

PREMESSA

L'identificazione personale è attività cardine per ogni operatore di polizia. Sia che si tratti di attività di natura amministrativa ed ancor più in ambito penale.

Attribuire le esatte generalità alla persona nei cui confronti si procede, è attività imprescindibile per non pregiudicare l'esito dell'intera attività.

Con questo breve elaborato si vuole affrontare in maniera pratico-operativa l'attività di identificazione in ambito penale partendo dalle modifiche apportate all'art. 349 c.p.p. analizzando altresì gli aspetti operativi. In questo scritto non verranno approfonditi gli aspetti meramente normativi oggetto di più qualificato intervento nell'ambito della medesima sessione formativa.

La legge 27 settembre 2021 nr. 134 ha modificato, per quanto di interesse del presente elaborato, l'art. 349 del Codice di Procedura Penale oltre ad apportare ulteriori modifiche al codice di procedura.

Si trascrive l'attuale formulazione dei commi 1 e 2 dell'art. 349 C.p.p. riportando in corsivo le parti inserite dalla suddetta legge:

«Art. 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone).

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. *I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.*

Pertanto, fino al 19 ottobre 2021 data di entrata in vigore della novella, era necessario procedere a rilievi fotodattiloscopici principalmente nei casi di assenza di documento o di dubbi sull'identità o sulla genuinità dei documenti, attività che oggi è necessaria, anzi obbligatoria visti gli adempimenti conseguenti dettati dagli articoli 66 e 431 c.p.p.

L'obbligo discende direttamente dall'art. 349, comma 2, c.p.p.; gli artt. 66 e 431 c.p.p. ne completano il coordinamento, imponendo rispettivamente l'indicazione del CUI nei provvedimenti destinati al casellario giudiziale e l'inserimento del cartellino fotodattiloscopico nel fascicolo per il dibattimento nei casi previsti.

Infatti, l'attuale l'art. 431, comma 1, lett. g), c.p.p. prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento della copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo, nei casi normativamente previsti.

La norma citata in premessa innova la lettera g) del comma 1 dell'art. 431 c.p.p.:

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo.

Pertanto, quando si procede nei confronti dei soggetti inclusi nella nuova formulazione dell'art. 349 c.p.p., che specificheremo più avanti, la Polizia Giudiziaria non può esimersi dal procedere a rilievi fotodattiloscopici.

1. QUALI SOGGETTI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AI RILIEVI FOTODATTILOSCOPICI

La cittadinanza

Ai fini operativi, va premesso che per la valutazione sulla necessità di procedere ai rilievi fotodattiloscopici va tenuto conto della cittadinanza e non della residenza anagrafica né tantomeno del domicilio.

Per supportarci nel chiarimento, riportiamo la definizione di cittadinanza direttamente dal sito web del Ministero dell'Interno¹.

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare, il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea. Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:

- *la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;*
- *il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;*
- *la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;*
- *il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.*

¹ <https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza>

Vediamo ora per ognuno di questi una breve definizione.

I soggetti per i quali è necessario, ai sensi dell'art. 349 c.p.p. procedere ai rilievi fotodattiloscopici sono:



APOLIDE

L'apolidia è la condizione di un individuo che nessuno Stato considera come suo cittadino e al quale, di conseguenza, non viene riconosciuto il diritto fondamentale alla nazionalità né assicurato il godimento dei diritti ad essa correlati.

La condizione di **apolidia** è indipendente dalla volontà dell'individuo, e può essere determinata principalmente dalle circostanze seguenti:

- Se si è figli di **apolide** o se si è impossibilitati a ereditare la cittadinanza dei genitori;
- Se si è parte di un gruppo sociale cui è negata la cittadinanza sulla base di una discriminazione;
- Se si è profughi a seguito di guerre o occupazioni militari;
- Per motivi burocratici, se lo Stato di cui si era cittadini si è dissolto e ha dato vita a nuove entità nazionali (ex URSS, ex Jugoslavia...);
- Per conflitti nella legislazione tra Stati.

CITTADINANZA IGNOTA

È il caso più semplice rispetto alle novità introdotte con la Legge 134/2021 in quanto, l'incertezza della nazionalità dovuta quasi sicuramente alla mancanza di documenti, avrebbe comunque richiesto, ai fini identificativi la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell'art. 349 c.p.p. già secondo la vecchia formulazione.

CITTADINI COMUNITARI PRIVI DI CODICE FISCALE

Anche i cittadini di stati comunitari, qualora non siano titolari di codice fiscale italiano, devono essere sottoposti a rilievi fotodattiloscopici.

Va precisato che con PRIVO non è da intendersi la mancanza momentanea della tessera sanitaria o del certificato di attribuzione del codice fiscale ma la circostanza che il codice fiscale non sia mai stato attribuito.

In tale condizione può essere utile la circostanza che il cittadino comunitario sia residente in Italia. In tal caso, all'atto dell'iscrizione anagrafica allo stesso sarà stato assegnato un codice fiscale italiano.

Purché in presenza di un documento valido, è possibile verificare l'attribuzione del Codice fiscale tramite la banca dati SIATEL (Punto Fisco) oppure, ove possibile tramite ANPR.

2. CITTADINI EXTRA EUROPEI

Tutti i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere sottoposti a rilievi fotodattiloscopici anche se in possesso di un valido documento d'identità, indipendentemente dall'autorità emittente del documento.

Non è da ritenere automatico che il possesso di un documento italiano oppure di uno Stato comunitario equivalga al godimento della cittadinanza comunitaria.

Ad esempio, si può ottenere una carta d'identità italiana perché residenti in un determinato Comune, ma non essere in possesso della cittadinanza italiana che, come abbiamo visto, si ottiene solo in determinati casi.

3. DOPPIA CITTADINANZA, UE ED EXTRA EU

Cittadini di Stato UE che risultino attualmente o lo siano stati in passato titolari anche di cittadinanza di Stato extra UE.

Si tratta della circostanza più difficile da accertare all'atto pratico. Infatti, il soggetto controllato potrebbe esibirci un documento comunitario attestante anche la cittadinanza del medesimo Stato, senza la possibilità di poter verificare se effettivamente il medesimo cittadino abbia attualmente o in passato avuto la cittadinanza di uno Stato extra UE.

Non va sottaciuto che alcuni Stati appartenenti all'Unione Europea, a determinate condizioni, concedono la propria cittadinanza a cittadini di Stati extra UE. In tali casi, un elemento di "allarme" circa l'esistenza di una doppia cittadinanza, potrebbe essere il luogo di nascita indicato nel documento. Una corretta interlocuzione con la persona fermata porterebbe a comprendere il suo *status* circa la cittadinanza.

Si pensi inoltre anche agli italiani in possesso della doppia cittadinanza. Il titolare, di passaporto italiano, residente, ad esempio, in Canada avrà acquisito anche la cittadinanza canadese.

Dalla lettura della norma, anche tale soggetto rientra tra coloro da sottoporre a fotosegnalamento proprio in virtù della cittadinanza (extra UE) posseduta non essendo (indicato nella norma) la prevalenza della cittadinanza italiana.

È indubbio che tali circostanze possano essere evidenziate esclusivamente con un controllo più approfondito e, in caso di dubbio, consiglio personale di chi scrive è comunque di sottoporre a rilievi fotodattiloscopici il soggetto da identificare.

4. ASPETTI OPERATIVI

Vediamo alcuni aspetti operativi che consentono di individuare le circostanze che rendono necessaria la sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici.

Come detto, anche in presenza di documento identificativo valido, è necessario ricorrere ai rilievi fotodattiloscopici in quanto bisogna indicare il codice univoco identificativo (CUI) negli atti di polizia giudiziaria che verranno redatti, oltre a dover trasmettere copia del cartellino fotodattiloscopico.

Nella lettura dei documenti, al di là della necessaria verifica relativa alla loro genuinità, va prestata attenzione ai dati relativi alla cittadinanza. È questa informazione, infatti, che ci consente di valutare in quale casistica prevista dall'art. 349 C.p.p. rientra la persona che abbiamo di fronte.

Stesso Stato: due situazioni diverse



Carta d'identità emessa da Stato comunitario (FINLANDIA) emessa a favore di cittadino finlandese (la circostanza è indicata al campo (5) del documento).

In tal caso, è necessario, ai fini dell'identificazione verificare se il titolare sia o meno in possesso di codice fiscale italiano.

Carta d'identità emessa da Stato comunitario (FINLANDIA) emessa a favore di cittadino extracomunitario (la circostanza è indicata al campo (5) del documento).

In questo caso, seppur il documento sia emesso da Stato comunitario, si tratta di cittadino extra UE (Neozelandese).



Carta d'identità di paese comunitario (ESTONIA) emessa a favore di cittadino ucraino.

La cittadinanza è indicata con la sigla UKR nel campo citizenship.

Quindi, ribadendo quanto più volte detto, in tal caso anche se il titolare fosse in possesso di codice fiscale italiano, sarebbe necessario procedere a rilievi fotodattiloscopici in quanto si tratta di soggetto avente nazionalità extracomunitaria.



5. IL FALSO DOCUMENTALE

Risulta altresì di fondamentale importanza effettuare un controllo documentale sui documenti d'identità. Una identificazione errata, utilizzando un documento falso, pregiudica tutta l'attività di polizia giudiziaria basata su tale identificazione.

Vanno effettuati quindi i dovuti controlli sul documento sia relativamente ai dati in esso contenuti che sulla presenza dei sistemi di sicurezza.

Da non sottovalutare l'importanza di un approfondito controllo anche dei documenti italiani per i quali si presume di avere una buona conoscenza.

La corretta analisi documentale consente di individuare la contraffazione² o la falsificazione³ con la conseguenza che, oltre ai reati per i quali si sta già procedendo, sarà necessario concentrarsi nell'applicazione dell'art. 497-bis CP qualora si tratti di documenti d'identità validi per l'espatrio.

Riportiamo un semplice esempio di documento italiano falsificato. Sebbene ormai sia stata sostituita dalla carta d'identità elettronica, l'esempio di seguito riportato costituisce una forma di "allenamento" all'osservazione ed al ragionamento sul contenuto del documento.



Ancor prima dell'analisi dei sistemi di sicurezza, che in questo caso ha avuto riscontro positivo (risultando tutti presenti) è utile effettuare dei controlli di natura "logica" sui contenuti del documento.

Il documento è rilasciato a favore di cittadino di nazionalità albanese e quindi, in relazione alle norme esaminate nel presente lavoro, dovrebbe essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici quando necessario ai fini dell'applicazione delle norme penali.

Siamo sicuri invece che il documento sia originale, ovvero né contraffatto né falsificato? E di conseguenza agire in altri ambiti.

Iniziamo con l'esaminare il Comune di emissione. Nel documento è indicato il Comune di Firenze ma, a prima vista, balza all'occhio che lo stemma araldico del Comune di Firenze non è quello riportato sul documento. Come noto il Comune di Firenze è il caratteristico giglio fiorentino totalmente diverso da quello utilizzato nella carta d'identità in esame. Ulteriore ricerca può essere effettuata tramite un qualsiasi sito cartografico per scoprire che a Firenze non è presente alcuna strada intitolata alla città di Siracusa.

Ulteriore riflessione va fatta in relazione al contenuto del quarto rigo, ovvero quello riservato all'indicazione degli estremi dei registri dello Stato Civile del titolare del documento. In esso va indicato il numero dell'atto, della parte e della serie del registro di nascita. Nel caso in esame, il soggetto risulta nato in Albania e cittadino

² Con il termine "contraffazione" si intende la riproduzione del documento, ivi compreso il supporto ed i dati in esso contenuti.

³ Con il termine "falsificazione" si intende l'alterazione di un documento originale con l'inserimento di dati di comodo. Rientrano in tale ambito i documenti rubati in bianco e compilati in maniera fraudolenta.

dello stesso Stato. Pertanto, il Comune di Firenze (qualora fosse stato quello di effettiva emissione del documento) non avrebbe avuto la disponibilità delle informazioni relative ai registri di nascita albanesi. Tale campo doveva risultare non compilato.

Gli elementi evidenziati portano a dedurre che si tratta di un documento falsificato. Infatti, la presenza di tutti i sistemi di sicurezza e la rispondenza delle tecniche di stampa presenti nei moduli originali confermano che il supporto è originale mentre risultano apposti in maniera fraudolenta i dati personali e l'effigie fotografica del titolare.

L'interrogazione della banca dati SDI relativamente ai documenti oggetto di furto porterà a scoprire che il documento è stato rubato presso l'anagrafe di un Comune della Regione Campania nell'anno 2017.

L'ATTIVITA' DI FOTOSEGNALAMENTO

Abbiamo sin qui parlato delle circostanze che richiedono la necessità di effettuare rilievi fotodattiloscopici così come previsto dalla normativa vigente.

L'attività di fotosegnalamento consiste nel raccogliere le impronte digitali piane e ruotate e le impronte di entrambe le mani oltre alla foto del volto del soggetto ripreso frontalmente e del suo profilo destro.

Una volta raccolte le impronte, l'ufficio segnalante provvederà ad inviare i dati raccolti al casellario centrale d'identità al fine di comparare le impronte con eventuali rispondenze della banca dati AFIS.

Ad ogni soggetto sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, il sistema assegna un codice univoco identificativo (CUI).

Esso è composto ad una sequenza alfanumerica composta da 7 caratteri ed individua univocamente la persona a cui appartengono determinate impronte, indipendentemente dalle generalità fornite.

Pertanto, dal riscontro della banca dati, l'esito potrebbe essere:

- La persona controllata non è mai stata sottoposta a rilievi fotodattiloscopici. Il sistema assegnerà un nuovo CUI alla persona e la stessa verrà inserita in banca dati con le generalità fornite oppure, se ne è in possesso, quelle del documento d'identità.
- La persona controllata è stata già fotosegnalata in passato. Il sistema restituirà il CUI assegnato all'atto dei primi rilievi oltre all'elenco di tutti i precedenti dattiloscopici ovvero di tutte le volte che la persona è già stata sottoposta a rilievi in precedenza.

Va precisato che dall'esito del confronto delle impronte presenti nella banca dati AFIS, potrebbero non aversi le generalità certe del soggetto controllato.

È necessario prestare particolare attenzione alla lettura dei precedenti fotodattiloscopici che alla prima voce riporta la dicitura "esatte generalità". Qualora tale voce sia valorizzata con la dicitura: sconosciute, vuol dire che nessuna delle generalità dichiarata è stata "certificata".

In altri casi, la voce "esatte generalità" potrebbe riportare indicazioni su quali siano le reali generalità del soggetto così come asseverate ufficialmente. Le generalità fornite in occasione degli altri fotosegnalamenti saranno *alias* dell'effettivo nome.

- FOGLIO 1 -

ESATTE GENERALITA': SCONOSCIUTE

ELENCO PRECEDENTI DATILOSCOPICI

relativi a B : Jonathan

C.U.I. (Codice Univoco Identificativo) : 0 5L2V

Prelievo DNA non effettuato

- LI WS
C . di C A (Ufficio
richiedente: CORPO POLIZIA LOCALE - () il
11.08.2023 per "IDENTIFICAZIONE", sotto il nome di E :
Jonathan, nato in SPAGNA [luogo presunto] il 03.04.2005,
paese di appartenenza ROMANIA;

Stampa effettuata il 11-08-2023 ## FINE ELENCO ##

Figura 1 - Esempio di precedenti fotodattiloscopici di soggetto mai fotosegnalato. In tal caso, viene assegnato il CUI per la prima volta e non risultano ulteriori controlli.

- FOGLIO 1 -

ESATTE GENERALITA'

Il Servizio Interpol con nota Nr.
123/C3, 708/10/MS del 28.04.2000 ha comunicato che
il soggetto si identifica per: F C Rasim, nato a
Kotor Varos/Bosnia Herzegov. il 22. .1974.-

ELENCO PRECEDENTI DATILOSCOPICI

relativi a : Zarko

C.U.I. (Codice Univoco Identificativo) : 01 N

Prelievo DNA non effettuato

- VI N
VENEZIA il 03.12.2001 per "ART. 6/3 DL
286/98", sotto il nome di F C Rasim, nato in BOSNIA
il 22. 1974, paese di appartenenza BOSNIA AND
HERZEGOVINA;

- BL EG
BELLUNO il 28.11.2001 per "FERMO -
IDENTIFICAZIONE", sotto il nome di E Goran di N,
nato in ZADAR il 04. .1970, paese di appartenenza CROAZIA
(HRVATSKA);

- OO 6
QUARARA di UDINE il 02.12.1999 per "SCARCARATO", sotto il
nome di : Zan di JOVO, nato in LJUBLJANA il
08. .1972, paese di appartenenza CROATA;

- Q 9
di PORTOGRUARO il 07.10.1999 per
"INDAGATO PER FURTO IN CONCORSO", sotto il nome di :
Zan di ZORAN, nato in PARIZ il 08. 1972, paese di
appartenenza SLOVENA;

Figura 2 - Esempio di soggetto già sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

Al codice univoco identificativo (CUI) corrispondono delle generalità certe accertate da INTERPOL. Si notino i diversi alias forniti dal soggetto in occasione dei diversi controlli.

La presenza di diversi alias associati allo stesso CUI rende necessario il controllo nella banca dati SDI⁴ su tutti gli *alias* emersi a seguito della comparazione delle impronte.

Va precisato infatti che il raffronto delle impronte digitali rilevate con la banca dati AFIS, restituisce i precedenti fotosegnalamenti e non le informazioni, ovvero i precedenti di polizia ed eventuali provvedimenti a carico della persona controllata.

Per arrivare a determinare se il soggetto è gravato da provvedimenti da eseguire o da precedenti di polizia è necessaria l'interrogazione della banca dati SDI.

Tale ricerca va estesa a tutti gli eventuali *alias* forniti in occasione di tutti i precedenti fotodattiloscopici.

Solo tale controllo approfondito consentirà di evidenziare, in carico al soggetto controllato, eventuali provvedimenti di natura personale da applicare.

6. Le Polizie Locali ed il fotosegnalamento

Le Polizie Locali, per effettuare le attività di fotosegnalamento si sono avvalse della collaborazione dei gabinetti di Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri.

Negli ultimi anni, anche le Polizie Locali si stanno sempre più dotando di apparati per il fotosegnalamento, costituendo internamente un ufficio e formando del personale preposto specializzato per adempiere tale mansione. Ad oggi sono circa cento i Comandi di Polizia Locale attrezzati per questa attività di P.G.

La scelta è motivata soprattutto dalla necessità di velocizzare le proprie procedure di identificazione e soprattutto di farlo in forma autonoma.

Per agevolare i fotosegnalamenti a cura dei Comandi di PL e ovviare al fatto che gli stessi non hanno accesso diretto alle banche dati nazionali, è stato perfezionato un protocollo di scambio dei cartellini segnaletici in formato elettronico, dal Comando di Polizia Locale alle Questure. Il protocollo prevede l'invio del cartellino fotosegnaletico, completo di impronte, in formato elettronico Ansi/Nist⁵, dall'ufficio richiedente (Polizia Locale) all'ufficio segnalatore (Polizia di Stato/Questura). La Questura è quindi in grado di importare nel proprio applicativo il file ricevuto e di inviare la richiesta direttamente al Ministero degli Interni. La risposta del Ministero, completa di codice CUI ed eventuali Alias generalmente impiega qualche minuto, questa quindi viene inoltrata dalla Questura al Comando di Polizia Locale.

Il Comando di Polizia Locale che intende organizzarsi per poter gestire autonomamente questa attività può farlo previa comunicazione alla Questura di riferimento la quale, oltre che a recepire la comunicazione, indicherà le modalità per l'invio del cartellino in formato elettronico. Sono necessari locali adeguati e personale preposto che dovrà essere formato per questa delicata quanto importante attività.

⁴ SDI: Sistema di indagine. Banca dati interforze istituita presso il Ministero dell'Interno, istituita con l'articolo 8 della legge 121/81.

⁵ Il protocollo di scambio "Ansi/Nist" rappresenta uno standard internazionale per lo scambio di dati biometrici come impronte e volti ed è recepito dal Ministero dell'Interno italiano questo, oltre che a consentire alle Polizie Locali di ricevere, seppur in maniera indiretta, il codice CUI e gli eventuali Alias del soggetto sottoposto a fermo, è lo strumento utilizzato in ambito internazionale per l'interscambio dei cartellini fotosegnaletici da/per Forze di Polizia e Agenzie Estere (Interpol, Europol, Frontex, FBI).

7. Conclusioni

Volendo sintetizzare al massimo il concetto a rischio di risultare ripetitivi, si può affermare che in occasione della denuncia a piede libero di uno dei soggetti più volte indicati, NON basta più indicare gli estremi del documento d'identità ma è necessario procedere al fotosegnalamento trasmettendo il cartellino fotodattiloscopico all'autorità giudiziaria oltre ad indicare il CUI così come previsto dalla normativa vigente.

Non si può affrontare, oggi più che mai, con superficialità uno dei compiti più importanti della Polizia Giudiziaria, ovvero l'identificazione delle persone.

Nota biografica

Raoul DE MICHELIS, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale di Cisterna di Latina. Esperto in materia di controllo e falso documentale, Codice della Strada e circolazione dei veicoli stranieri. Collabora con diversi siti web relativi alle materie professionali. Docente in corsi di formazione diretti alle forze di polizia. Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania. Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Accademia Regionale di Polizia Locale del Lazio Membro Onorario dell'associazione ACADOCPOL, Asociación Canaria de Documentoscopia Policial.

@copyright Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto della presente relazione, l'Accademia regionale di Polizia locale del Lazio non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Ente.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.